

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-1915 del 12/04/2017
Oggetto	Concessione relativa all'occupazione di un'area demaniale in sponda sinistra del fiume Marecchia (deviatore) nel comune di Rimini, loc. Celle, identificata catastalmente al Foglio 65 mappale 859/p di complessivi 1.200,00 mq ad uso attività sportiva e deposito canoe, con realizzazione di manufatto (box prefabbricato) ad uso di servizio igienico, un gazebo e di rastrelliere per il deposito delle canoe - RN15T0008
Proposta	n. PDET-AMB-2017-1965 del 11/04/2017
Struttura adottante	Area Coordinamento Rilascio Concessioni
Dirigente adottante	GIUSEPPE BAGNI

Questo giorno dodici APRILE 2017 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Area Coordinamento Rilascio Concessioni, GIUSEPPE BAGNI, determina quanto segue.

Visti:

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523, "Testo unico sulle opere idrauliche";
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici";
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme sul procedimento amministrativo";
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, sul conferimento alle Regioni della gestione dei beni del demanio idrico;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, in particolare l' art 141 relativo alla Gestione dei Beni di Demanio Idrico,
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, con cui la Regione Emilia-Romagna ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.);
- la Legge Regionale 14 aprile 2004, n. 7, Capo II "Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio";
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale" con particolare riferimento all'Art.115;
- la deliberazione della Giunta Regionale 17 marzo 2003, n.350, "Approvazione del Piano stralcio per il rischio idrogeologico dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli";
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la Legge Regionale 30 aprile 2015, n. 2, in particolare l'art. 8, "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico";
- la Delibera di Giunta 7 giugno 2007 n. 895, la Delibera di Giunta 29 giugno 2009 n. 913, la Delibera di Giunta 11 aprile 2011 n. 469 e la Delibera di Giunta 29 ottobre 2015 n. 1622 che hanno modificato la disciplina dei canoni di concessione delle aree del Demanio Idrico ai sensi dell'art. 20 comma 5 della L.R. 7/2004;

- la deliberazione della Giunta Regionale 24 novembre 2015, n. 1927, "Approvazione progetto demanio idrico";
- la delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 59/2016 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Area Coordinamento Rilascio Concessioni".

PRESO ATTO

- che con istanza presentata in data 30 settembre 2015 assunta a prot. n. PG. 2015.0713607 del 30 settembre 2015 l'asd Canoa Club Rimini, CF 91006590409, P.iva 03188100402, con sede a Rimini in via Flaminia n.28 per conto del presidente sig. Maurizio Tognacci, CF TGNMRZ56L06H294X, ha chiesto la concessione relativa all'occupazione di un'area demaniale in sponda sinistra del fiume Marecchia (deviatore) nel comune di Rimini, loc. Celle, identificata catastalmente al Foglio 65 mappale 859/p di complessivi 1.200,00 mq ad uso attività sportiva e deposito canoe, con realizzazione di manufatto (box prefabbricato) ad uso di servizio igienico, un gazebo e di rastrelliere per il deposito delle canoe come da documentazione agli atti;
- che con nota presentata in data 9 giugno 2016 assunta al prot. n. PGRN.2016.4043 del 10 giugno 2016 l'asd Canoa Club Rimini chiede la possibilità di accesso all'area per le occasioni di carico/scarico ed eventuali occasioni di emergenza per mezzo di una rampa arginale;
- che il richiedente rientra tra le categorie di associazione sportiva dilettantistica senza scopo di lucro così come documentazione ricevuta il 22/02/2017 PGDG/2017/1777 a firma del presidente in carica;
- che il presidente in carica risulta essere il sig. Donati Ugo, CF. DNTGU048A13H294W identificato anche come legale rappresentante;

DATO ATTO che la domanda è stata pubblicata, ai sensi dell'Art. 22 comma 3 della L.R. 7/2004, sul B.U.R.E.R.T. n. 296 del 18 novembre 2015 e che nei 30 giorni successivi non sono state presentate opposizioni o osservazioni, né domande

in concorrenza;

CONSIDERATO

- che la richiesta è compatibile con le esigenze di conservazione del bene pubblico, di tutela del buon regime e della sicurezza idraulica, in conformità alle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e di pianificazione di bacino come si evince dal parere dell'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dall'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile - Servizio Area Romagna come risulta dal nulla osta idraulico reso con prescrizioni il 04 aprile 2016 rilasciato ai sensi del R.D. 523/1904;
- che con nota del 12/02/2016 PG.2016-0088945 è stato chiesto all'Agenzia del Demanio il nulla osta all'installazione di un box prefabbricato ad uso servizi igienici, di un gazebo e di rastrelliere porta canoe nell'area oggetto di domanda di concessione; l'Agenzia del Demanio con nota ricevuta il 17/03/2016 PG.2016-0190857 esprime il proprio nulla osta specificando che "... trattandosi di opere amovibili per le quali dovrà essere espressamente prevista la rimozione alla scadenza e/o revoca della concessione, si ritiene che le stesse non incidano sugli aspetti proprietari...";
- che l'area interessata dall'istanza non si trova in Area Protetta o SIC/ZPS.

DATO ATTO, altresì, che il richiedente:

- ha sottoscritto il Disciplinare di Concessione che stabilisce le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'utilizzo dell'area demaniale;
- ha versato alla Regione Emilia-Romagna:
 - a) l'importo relativo alle spese d'istruttoria pari a € 75,00;
 - b) l'importo relativo all'annualità di canone di concessione 2017 pari a € 480,38;
 - c) l'importo relativo al deposito cauzionale pari a € 480,38 a garanzia dei propri obblighi, che verrà restituito qualora nulla osti al termine della Concessione;

RITENUTO

- di rilasciare la concessione relativa all'occupazione di un'area demaniale in sponda sinistra del fiume Marecchia (deviatore) nel comune di Rimini, loc. Celle, identificata catastalmente al Foglio 65 mappale 859/p di complessivi 1.200,00 mq ad uso attività sportiva e deposito canoe, con realizzazione di manufatto (box prefabbricato) ad uso di servizio igienico, un gazebo e di rastrelliere per il deposito delle canoe come da documentazione agli atti;
- di autorizzare l'utilizzo, non esclusivo, della rampa arginale posta in prossimità dell'area per le operazioni di carico/scarico e le situazioni di emergenza, in accordo con l'Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile;
- di stabilire la scadenza della concessione al 31/12/2022;
- di fissare il canone del 2017 in € 480,38 anche ai sensi della riduzione prevista dell'art.20 c.6 della L.R. n.7 del 14/04/2004;

ATTESTATA la regolarità amministrativa;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa:

1. di concedere all'asd Canoa Club Rimini, CF 91006590409, P.iva 03188100402, con sede a Rimini in via Flaminia n.28 rappresentata del presidente sig. Donati Ugo, CF. DNTGUO48A13H294W, la concessione relativa all'occupazione di un'area demaniale in sponda sinistra del fiume Marecchia (deviatore) nel comune di Rimini, loc. Celle, identificata catastalmente al Foglio 65 mappale 859/p di complessivi 1.200,00 mq ad uso attività sportiva e deposito canoe, con realizzazione di manufatto (box prefabbricato) ad uso di servizio igienico, un gazebo e di rastrelliere per il deposito delle canoe, così come riportato negli elaborati tecnici identificati e presenti nel fascicolo;
2. di autorizzare l'utilizzo, non esclusivo, della rampa arginale posta in prossimità dell'area per le operazioni di carico/scarico e le situazioni di emergenza, in accordo con l'Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile;
3. di assoggettare la Concessione alle condizioni generali e

- prescrizioni tecniche di cui all'allegato Disciplinare;
4. di stabilire che le comunicazioni previste dal disciplinare di concessione siano inoltrate sia a questa Agenzia che all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;
 5. di stabilire la scadenza della Concessione al 31/12/2022;
 6. di stabilire nella misura di € 480,38 il canone annuale, dando atto l'annualità per il 2017 è stata versata, salvo eventuali conguagli per aggiornamento ISTAT;
 7. di stabilire che il versamento del canone, per le annualità successive a quella in corso, andrà effettuato con cadenza annuale entro e non oltre la data del 31 marzo dell'anno di riferimento sul conto corrente IT25R0760102400001018766707 intestato a Servizio tecnico bacini Romagna e che il canone sarà aggiornato ai sensi dell'Art. 8 L.R. 2/2015;
 8. di dare atto che il deposito cauzionale costituito in € 480,38 è stato versato;
 9. che sono state introitate le spese di istruttoria per un importo pari a € 75,00;
 10. di dare atto che la presente concessione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetta a registrazione in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'Art. 5 del DPR 26/04/86 n. 131 risulta inferiore a € 200;
 11. di dare atto che secondo quanto previsto dal D.lgs. 33/2013, nonché sulla base degli indirizzi interpretativi contenuti nella delibera di Giunta regionale n. 1621/2013, per quanto applicabile, il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;
 12. di avvertire che la destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare, il mancato pagamento di due annualità, nonché la sub-concessione a terzi comporta la decadenza della Concessione ai sensi dell'art. 19 comma 2, L.R. 7/2004;
 13. che l'originale del presente atto e del disciplinare sono conservati presso l'archivio informatico di A.R.P.A.E. e sarà consegnata al concessionario una copia conforme;
 14. di dare atto che il responsabile del procedimento è l'avv. Donatella Eleonora Bandoli;
 15. di rendere noto al destinatario che contro il presente

provvedimento, entro 60 giorni dalla ricezione, potrà esperire ricorso all'autorità giurisdizionale amministrativa;

16. di stabilire:

- che l'importo relativo al deposito cauzionale è introitato sul Capitolo 07060 "Depositi cauzionali passivi" U.P.B. 6.20.14000 -Parte Entrate- del Bilancio Regionale;
- che l'importo relativo al canone annuo è introitato sul Capitolo 04315 "Proventi derivanti dai canoni di Concessione per l'utilizzazione del demanio idrico (L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e succ. m. e i.)" U.P.B. 3.7.6150 - Parte Entrate- del Bilancio Regionale;
- che l'importo relativo alle spese di istruttoria di cui si è dato atto in premessa è introitato sul Capitolo 04615 "Proventi per lo svolgimento delle attività e degli adempimenti nell'interesse e a richiesta di terzi per le funzioni amministrative trasferite o delegate a norma del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e delle LL. 15 marzo 1997, n. 59 e 15 maggio 1997 n. 127 (L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e succ. m. e i.)" U.P.B. 3.6.6000 - Parte Entrate- del Bilancio Regionale;
- di pubblicare il presente atto sul B.U.R.E.R.T.;
- di notificare il presente atto all'asd Canoa Club Rimini tramite pec.

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione da parte dell'Agenzia Regionale Prevenzione, Ambiente ed Energia - Area coordinamento e rilascio concessioni, pratica RN15T0008; a favore dell'asd Canoa Club Rimini, CF 91006590409, P.iva 03188100402, con sede a Rimini in via Flaminia n.28 rappresentata del presidente sig. Donati Ugo, CF. DNTGUO48A13H294W.

Articolo 1

OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La concessione ha per oggetto l'occupazione di un'area demaniale in sponda sinistra del fiume Marecchia (deviatore) nel comune di Rimini, loc. Celle, identificata catastalmente al Foglio 65 mappale 859/p di complessivi 1.200,00 mq ad uso attività sportiva e deposito canoe, con realizzazione di manufatto (box prefabbricato) ad uso di servizio igienico, un gazebo e di rastrelliere per il deposito delle canoe.

L'opera in oggetto è individuata negli elaborati tecnici denominati "tavola 1" e "tavola 2" a firma dell'arch. Roberto Marco Racchella allegati alla richiesta di concessione, agli atti dell'Amministrazione concedente.

Articolo 2

DURATA E RINNOVO DELLA CONCESSIONE

La concessione ha efficacia a decorrere dalla data di adozione del presente atto con durata sino al 31/12/2022.

La concessione potrà essere rinnovata, ai sensi dell'art.18 della legge regionale n.7/2004, previa richiesta dell'interessato da inoltrarsi prima della scadenza.

Articolo 3

CANONE, CAUZIONE E SPESE

1. Il Concessionario deve corrispondere alla Regione Emilia-Romagna, entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, il canone annuo. In caso di mancato pagamento si procederà al recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art.51 della legge regionale 22 dicembre 2009 n.24.

2. Il canone per l'anno 2017 è fissato in € 480,38.

3. L'importo del canone, ai sensi dell' Art.8 della L.R. 2/2015, sarà aggiornato o rideterminato annualmente in base alle deliberazioni assunte dalla Giunta Regionale entro il 31 ottobre dell'anno precedente ai sensi dell'art. 8, c. 2 della

L.R. 2/2015. Qualora la Giunta non provveda entro il termine di cui sopra, si intende prorogata per l'anno successivo la misura dei canoni vigente, rivalutata automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. La rivalutazione è effettuata tenendo conto della variazione percentuale dell'ultimo mese disponibile rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.

4. L'importo del deposito cauzionale a garanzia degli obblighi del Concessionario, pari ad € 480,38. La garanzia sarà svincolata dopo aver accertato che il Concessionario abbia adempiuto tutti gli obblighi connessi alla concessione.

5. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di eventuale registrazione, ove necessarie, sono a carico del Concessionario.

Articolo 4

OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

a. Il concessionario non deve apportare alcuna variazione all'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico allegato, e alla destinazione d'uso, né modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

b. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione del bene concesso e ad apportare - a proprie spese - quelle modifiche e migliorie che venissero prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici e dei diritti privati.

c. L'area concessa dovrà essere mantenuta pulita e sgombra da qualsiasi tipo di materiale, in particolare da nylon, bidoni laminati, detriti e rifiuti di qualsiasi genere che possano essere trascinati da eventuali piene e che, conseguentemente, costituiscano ostacolo al libero deflusso delle acque.

d. Il concessionario deve consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo e alla vigilanza. Il provvedimento di concessione dovrà essere esibito dal

concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza.

e. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione. Il Concessionario si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.

f. Nessun compenso od indennizzo potrà essere richiesto dal concessionario per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte della pubblica amministrazione competente.

g. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale.

h. La concessione viene rilasciata ai sensi della L.R. n. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.

i. E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione alle opere.

j. Il concessionario non potrà sub-concedere, nemmeno in parte, il bene ottenuto in concessione. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

k. La concessione potrà essere rinnovata, ai sensi dell'art.18 della legge regionale n.7/2004, previa richiesta dell'interessato da inoltrarsi prima della scadenza.

l. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite ai sensi del comma 1, art. 21, L.R. 7/2004.

Articolo 5

OBBLIGHI E CONDIZIONI PARTICOLARI

1.1' Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile - Servizio Area Romagna ha espresso il nulla osta idraulico ai sensi del R.D. 523/1904 il 04 Aprile 2016 indicando che:

- a. sulle aree demaniali ricadenti nell'ambito delle fasce di territorio ad alta vulnerabilità idrologica cartografate da PAI (Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico) è valida la seguente prescrizione:
 - al fine di tutelare la qualità delle acque è fatto divieto assoluto di dispersione dei reflui, lo spandimento di liquami zootecnici e di fanghi di depurazione, le discariche, lo stoccaggio di prodotti o sostanze chimiche pericolose, diserbanti e anticrittogamici.
- b. Nell'area demaniale ricadente nella fascia di dieci (10) metri dal piede dell'argine o dal ciglio superiore della sponda, deve essere consentita la transitabilità per compiti di polizia idraulica;
- c. Per quanto concerne i lavori di costruzione del box prefabbricato ad uso servizio igienico la ditta concessionaria dovrà rispettare le ulteriori prescrizioni:
 - Prima dell'inizio dei lavori dovrà essere nominato un Direttore dei Lavori che dovrà sovrintendere la buona esecuzione delle opere secondo il progetto approvato; a lavori ultimati il Direttore dei Lavori dovrà certificare l'ultimazione delle opere in conformità al progetto stesso;
 - L'inizio dei lavori dovrà essere comunicato preventivamente a mezzo comunicazione scritta all'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile - Servizio Area Romagna;
 - Alla scadenza e/o revoca della concessione le opere amovibili realizzate nell'area demaniale in concessione dovranno essere rimosse a cura del concessionario.

2.All'area oggetto della richiesta non potrà essere apportata alcuna modifica plano-altimetrica per effetto di scavi o riporti di materiale di qualsiasi natura e consistenza.

3.È fatto obbligo della manutenzione ordinaria del tratto compreso tra l'alaggio delle canoe e l'area in concessione;

4.L'utilizzo, non esclusivo, della rampa arginale posta in prossimità dell'area per le operazioni di carico/scarico e le situazioni di emergenza comporta una manutenzione ordinaria in funzione all'utilizzo;

5.Ogni variazione delle opere oggetto della presente richiesta, nonché qualsiasi successivo intervento dovranno essere previamente autorizzati da ARPAE e dall'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, ad eccezione degli interventi di manutenzione di cui al successivo punto 6.

6.I materiali litoidi, quali ghiaia e sabbia, non potranno essere asportati dall'alveo del corso d'acqua e dalle sue pertinenze. Qualsiasi altro materiale di risulta, invece, quali ramaglie, tronchi o altro, dovrà essere rimosso dalle aree di proprietà demaniale e smaltito secondo la normativa vigente.

7.È compito del richiedente ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione alle opere di che trattasi.

8.A seguito dell'adozione del provvedimento di concessione, si intendono autorizzati e quindi soggetti a semplice comunicazione preventiva scritta, da inviare ad entrambe le Agenzie, i soli lavori necessari a mantenere la sezione idraulica del ponte libera e pulita da vegetazione, sedimenti e occlusioni che possano essere di ostacolo al libero deflusso delle acque e di manutenzione ordinaria dell'opera realizzata e di pulizia del tratto interessato dall'attraversamento, estesi per almeno 10 metri a monte ed a valle dello stesso. In particolare dovranno essere rimossi dall'alveo tronchi e ramaglie che eventualmente si dovessero fermare a seguito di ogni piena del corso d'acqua o siano comunque intercettati dal manufatto. Lo smaltimento del materiale dovrà essere effettuato secondo la normativa vigente. La presente Amministrazione si riserva, comunque, la facoltà di prescrivere, nel periodo di vigenza della concessione rilasciata da ARPAE, gli ulteriori interventi di manutenzione di cui dovesse insorgere la necessità per effetto delle opere realizzate.

9. La scrivente amministrazione si riserva, comunque, la facoltà di prescrivere nel periodo di vigenza della concessione gli interventi di manutenzione di cui dovesse insorgere la necessità per effetto delle opere realizzate.

10. Dovrà, inoltre, essere prevista nelle procedure di utilizzo del bene in concessione, la modalità di monitoraggio e protezione, da attivare in relazione alle condizioni meteo e di portata, anche in considerazione dei bollettini di criticità emessi dal C.O.R. (Centro Operativo Regionale) <http://protezionecivile.regione.emiliaromagna.it/protezionecivile/chi-siamo/centro-operativo-regionale>.

Articolo 6

SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE

L'Amministrazione concedente ha la facoltà, qualora lo richiedano prevalenti ragioni di pubblico interesse, di sospendere o revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

Qualora il corso d'acqua, nel tratto interessato dal presente nulla osta idraulico debba essere oggetto di lavori e/o opere idrauliche comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione dell'area demaniale, ARPAE si riserva il diritto di richiedere di modificare la superficie dell'area o di revocare la concessione; in tal caso l'area interessata dovrà essere restituita pulita e priva di qualunque materiale, coltivazione o manufatto.

Articolo 7

DECADENZA DELLA CONCESSIONE

Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 sono causa di decadenza della concessione:

- la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare;
- il mancato pagamento di due annualità del canone;
- la subconcessione a terzi.

Articolo 8

RIPRISTINO DEI LUOGHI

La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale

scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente. Qualora il concessionario non provveda nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

_____, li _____
(luogo) (data)

Per accettazione
IL RICHIEDENTE:

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.